

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI REINSERIMENTO/INSERIMENTO AL LAVORO**

TRA

La **Boscolo srl**, con Sede Legale a Chioggia (VE) Viale Milano 18/d e Direzione Amministrativa a Piove di Sacco (PD) in Via Kennedy n. 2 – codice fiscale e partita iva 03674660273 in possesso dell’accreditamento ai servizi per il lavoro e orientamento della Regione Veneto (Cod. FSE Z003) d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata dal sig. Romano Boscolo nato a Chioggia (VE) il 16 Luglio 1973

E

con sede legale in _____

partita iva _____ codice fiscale _____

e con n. addetti al suo interno _____ d’ora in poi denominato “Soggetto Ospitante”

rappresentato da _____

nato a _____ il _____

in qualità di _____

PREMESSO CHE

- L’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e cioè di quei tirocini , attualmente disciplinati a livello nazionale dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e che sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani, in particolare neo diplomati e neo laureati entro dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio, nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- Ai sensi della circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 12 settembre 2011 n. 24, non rientrano, invece, nel campo di applicazione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore di inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni fermo restando, per quanto attiene alla durata massima non superiore a sei mesi, il disposto di cui all’articolo 7, comma 1, lett. B) del D.M. 25 marzo 1998, n. 142;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto e consenso

In Stage by Boscolo srl

*Sede Legale: 30015 Chioggia (VE) Viale Milano, 18/d - Direzione Generale: 35028 - Piove di Sacco (PD) Via Kennedy, 2
P.Iva e Cod. Fisc.: 03674660273 - Accreditemento Regione Veneto n. Z003 - Aut. Min del Lavoro: 13 - 1 – 0017747
Tel. 049 8256258 – Fax 049.8252050- www.instage.it*

Convenzione numero: _____ del _____

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n° _____ soggetti in tirocinio di reinserimento/inserimento al lavoro su proposta della **Boscolo srl**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. A) del D. M. 25 marzo 1998, n. 142, attuativo dell'articolo 18 della legge 24

giugno 1997, n. 196, della circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 12 settembre 2011 n. 24.

ART. 2 – Durata e svolgimento

- 1) Il tirocinio di reinserimento/inserimento al lavoro non costituisce rapporto di lavoro e ha una durata massima non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità.
- 2) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico -organizzativo e da un responsabile aziendale indicato dal Soggetto ospitante.
- 3) Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) Il nominativo del tirocinante;
 - b) Il nominativo del tutor aziendale e del tutor del soggetto promotore;
 - c) Obiettivo e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - d) Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, ufficio) presso cui si svolge il tirocinio
 - e) Gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) Seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- d) Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie dell'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

ART. 4 – Obblighi del Soggetto Ospitante

Il soggetto Ospitante, nell'ambito dei limiti stabiliti dal comma 3 dell'articolo 1 D.M. n. 142 del 25 marzo 1998:

- a) Comunica al Centro per l'Impiego competente la data di inizio e di cessazione del tirocinio di formazione e di orientamento entro le 24 del giorno precedente l'avvio dello stage, obbligatoriamente ed esclusivamente per via telematica;
- b) Comunica al centro per l'impiego competente, entro i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento, le eventuali variazioni: - durata proroga del rapporto di stage; - data di interruzione anticipata del rapporto di stage;
- c) Assicura, attraverso l'impegno del responsabile aziendale, lo svolgimento del tirocinio, garantendo il rispetto dei contenuti del progetto di orientamento e formazione;

d) Informa il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 81/08;

e) Fornisce in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;

f) Rilascia un attestato sui risultati del tirocinio seguendo il modello fornito dalla **Boscolo srl**;

g) In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

ART. 5 – Obblighi del Soggetto Promotore

1 Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2 Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di Orientamento

Piove di Sacco (PD) _____

(timbro e firma dell'Ente Promotore)

(timbro e firma per il Sogg. Ospitante)

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione e/o automatizzazione degli stessi. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Azienda e l'Ente Promotore. Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art.13 della legge 675 del 31.12.1996.

(timbro e firma dell'Ente Promotore)

(timbro e firma per il Sogg. Ospitante)

In Stage by Boscolo srl